

Condizioni Generali del Parcheggio - Parcheggio MA.CRI.

1. Le presenti condizioni di parcheggio disciplinano il deposito dell'autovettura presso le strutture della società titolare del parcheggio (di seguito definite) per il periodo concordato.
2. Ogni posto auto adibito a parcheggio è a titolo oneroso secondo una tariffa basata sulla durata del periodo di sosta che viene comunicato al momento della prenotazione. La prenotazione può avvenire tramite il sito web ufficiale o tramite WhatsApp, indicando nello specifico la data e l'ora di entrata e la data e l'ora di uscita. Ogni ora o frazione in aggiunta dovrà essere corrisposta secondo le tariffe vigenti, esposte all'entrata del parcheggio.
3. Deposito: la consegna dell'autovettura dal cliente al parcheggio della società scrivente è attestata dal tagliando di ricevimento (data, ora e modello auto).
4. Cliente: il soggetto che, accettando le presenti condizioni generali di contratto, procede al deposito presso il parcheggio.
5. Conclusione del contratto: Il contratto si terrà concluso nel momento in cui il cliente avrà ritirato l'autovettura dal personale autorizzato del parcheggio, consegnando il relativo tagliando di ricevimento che costituirà mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione, abilita in via esclusiva il possessore al ritiro dell'autovettura.
6. Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente tramite prenotazione dal sito web, da WhatsApp oppure direttamente al parcheggio all'arrivo o alla partenza, secondo le tariffe esposte all'interno del parcheggio. L'autovettura potrà essere riconsegnata dietro presentazione della ricevuta rilasciata, che costituisce unico mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione. Nel caso in cui il cliente rinunci alla prenotazione originaria pagata anticipatamente sul nostro sito web o tramite WhatsApp con un preavviso minimo di 3 giorni prima dell'ingresso in parcheggio.
7. Modalità di posteggio dell'autovettura: I veicoli che giungono all'ingresso del parcheggio sono condotti solo dal personale autorizzato del parcheggio. I veicoli in parcheggio devono essere lasciati aperti con bloccasterzo libero, corredati di libretto di circolazione e delle chiavi in accensione (D.M. 31/07/1934 e disposizioni VVFF).
8. Spostamento delle autovetture: Nei periodi di maggiore affluenza, le autovetture potranno essere custodite e consegnate in altri parcheggi limitrofi con standard e caratteristiche analoghe.
9. Limitazioni di responsabilità e diritti di Parcheggio MA.CRI.: La società risponde esclusivamente del furto totale dell'autovettura e limitatamente al suo valore commerciale. Risponde inoltre, riservandosi il diritto di contestare eventuali abusi, per il furto parziale o totale di accessori che costituiscono elementi essenziali dell'autovettura. Sono espressamente esclusi dal rimborso tutti gli oggetti che non hanno alcun legame funzionale e continuativo con il veicolo (ad esempio: capi di abbigliamento, gioielli, occhiali, denaro contante o altri valori, cellulari e accessori, palmari, videocamere,

macchine fotografiche e accessori, navigatore, ecc...), per i quali il cliente dovrà provvedere preventivamente a portare a conoscenza del personale del parcheggio oppure rimuoverli dall'autovettura, con totale esonero di responsabilità per la società.

10. Danni alle autovetture: La società titolare del parcheggio non può considerarsi responsabile dei danni alle autovetture se l'integrità delle stesse non è stata verificata all'atto del deposito o di qualunque danno che sia stato segnalato al personale autorizzato all'atto del ritiro. La società non può considerarsi responsabile per danni e/o guasti agli autoveicoli di natura meccanica e/o elettronica, che non dipendano dalla movimentazione delle autovetture, ma dalla cattiva manutenzione delle stesse e/o da caso fortuito.
11. Disposizioni generali: Non si accettano contestazioni postume all'uscita dal parcheggio. Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle norme del codice civile in materia di deposito (art. da 1766 a 1782) e, laddove in vigore, alle normative speciali in materia. Nell'eventualità che una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio fossero nulle, invalide, illegali o inapplicabili, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni. La società si riserva, in via unilaterale, il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali di Parcheggio.
12. Foro Competente: Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà in via esclusiva il Foro di Salerno.
13. Trattamento dei dati Personali: Il cliente autorizza la società titolare del parcheggio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche al trattamento dei propri dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato espressamente le seguenti clausole: (1) Oggetto; (5) Conclusione del contratto; (6) Pagamento; (7) Modalità di posteggio dell'autovettura; (8) Spostamento delle autovetture; (9) Limitazioni di responsabilità; (10) Danni alle autovetture; (11) Disposizioni Generali; (12) Foro Competente; (13) Trattamento dei dati Personali.

La consegna dell'autovettura del cliente al parcheggio comporta la piena accettazione delle condizioni sopra riportate.